



30566-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. 615/22
ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	CC - 18/05/2022
ALFREDO GUARDIANO	- Consigliere -	R.G.N. 9926/2022
LUCA PISTORELLI	- Consigliere -	
FRANCESCO CANANZI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 28/01/2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - a seguito dell'appello del pubblico ministero

avverso l'ordinanza del 14/12/2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato in relazione al reato a lui ascritto con incolpazione provvisoria, ai sensi dell'art. 604-bis e ter cod. pen. (capo A), applicando la predetta misura in relazione alla residua ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen. (capo B) -, applicava al <sup>(omissis)</sup> la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere anche in relazione ai fatti di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen.

2. <sup>(omissis)</sup> ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup>, articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento, erroneamente rigettata sul presupposto che nell'udienza camerale il legittimo impedimento del difensore non giustifichi il rinvio, nonostante l'orientamento di senso opposto della più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42432 del 21/07/2016, Rv. 267747; Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2016, Rv. 266531); quanto alla presunta genericità del certificato, la difesa rappresenta che la comunicazione avrebbe dovuto essere valutata anche in relazione al rischio che il difensore avrebbe corso in piena emergenza pandemica, come dimostrato dalla certificazione pervenuta ad esso difensore poco dopo l'invio dell'istanza, da cui risulta la diagnosi di una polmonite virale;

2.2 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per essere insussistenti le esigenze cautelari, alla luce dell'attività essenzialmente ludica del <sup>(omissis)</sup>, che lo aveva spinto a formare un gruppo sulla piattaforma Telegram, allo scopo di interloquire di gaming, senza mai porre in essere condotte offensive oppure ostili, avendo il <sup>(omissis)</sup> espresso opinioni sulla Shoah e teorie razziali in un ambito privato, formato da sei amici, essendo le balestre rinvenute merce acquistata per la vendita, armi giocattolo sigillate e da usare per il soft-air, pratica del tutto inidonea ad arrecare offesa alle persone o alle cose.

3. E' stata presentata anche memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, trasmessa a mezzo pec in data 21/04/2022, con cui si insiste nel ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso di <sup>(omissis)</sup> è fondato, quanto al primo motivo e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito indicate.

Il <sup>(omissis)</sup> era stato raggiunto da ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 270-bis

cod. pen., a lui ascritto al capo B) dell'editto accusatorio provvisorio; la medesima misura era stata rigettata in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 604-bis e ter cod. pen., di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria.

A seguito di impugnazione del pubblico ministero, il Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la misura coercitiva anche in relazione ai fatti di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen.

Con il primo motivo di ricorso la difesa – allegando la relativa documentazione in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ha dedotto la violazione dei diritti difensivi, non avendo il Tribunale del riesame accolto l'istanza di legittimo impedimento del difensore, opportunamente documentato attraverso certificazione medica, in quanto – come si legge nell'impugnata ordinanza – la richiesta non era accoglibile, atteso che nei procedimenti ex art. 310 cod. proc. pen. non trova applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che, secondo un non recente orientamento di legittimità, confermato nel corso degli anni *"Nel procedimento di appello avverso i provvedimenti 'de libertate' non trova applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen., che opera nell'ambito dell'udienza preliminare. Ne consegue che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, né prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero."* (Sez. 1, n. 35687 del 10/02/2003, Tramonte, Rv. 226108).

Anche il massimo consesso nomofilattico di questa Corte aveva ribadito che *"Il disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerale, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen."* (Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146; Sez. U., n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210796; conforme: Sez. 5, n. 25501 del 12/05/2015, Corona, Rv. 264066, in tema di rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, cod. proc. pen., in cui è stata ritenuta illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).

Tale orientamento va, tuttavia, rimeditato alla luce delle successive Sezioni Unite – n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapocchiello ed altri, Rv. 267748 – che hanno affermato come *"Nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l'art. 420 ter, comma*

*quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l'impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate."*

In motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che la partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità in ogni stato e grado del processo, implica che l'effettività della difesa non possa essere ridotta ad una mera, formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa.

Per tale ragione, è stato ribadito il concetto secondo cui, per garantire all'imputato il diritto alla difesa ed all'effettivo contraddittorio, è necessaria, da parte del difensore di fiducia, l'indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali solo nei casi di impedimento del difensore determinati da concomitanti impegni professionali, mentre la disciplina del concomitante impegno professionale non può essere trasposta nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile; sicché, in tal caso, il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina.

Quanto alla questione concernente la possibilità di far valere il legittimo impedimento, di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., nei procedimenti camerale disciplinati dall'art. 127 cod. proc. pen., compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, le Sezioni Unite – in riferimento al caso esaminato, in cui si procedeva in udienza camerale, ex art. 443, comma 4, cod. proc. pen., che rinvia, per le forme dell'appello relativo a giudizio abbreviato, all'art. 599, cod. proc. pen., il quale a sua volta rinvia a quelle previste dall'art. 127 cod. proc. pen. – ha rilevato come l'art. 420-ter cod. proc. pen., introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, abbia esteso la regola del rinvio per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato, anche alla fase dell'udienza preliminare, in tal modo assicurando, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l'effettività del contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato, in coerenza con l'art. 111 Costituzione.

In particolare, *"L'art. 443, comma 4, cod. proc. pen. dispone che il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., il quale a sua volta richiama l'art. 127 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento in camera di consiglio, per il quale il p.m., gli altri destinatari dell'avviso di udienza nonché il difensore sono sentiti solo se compaiono. Sicché, come affermato da recenti decisioni (Sez. 5, n. 25501 del 12/05/2015, Corona, Rv. 264066; Sez. 4, n.*

25143 del 18/12/2014, dep. 2015, Piperi, Rv. 263852; Sez. 5, n. 9249 del 15/10/2014, dep. 2015, Motta, Rv. 263029; Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011, dep. 2012, Ganceanu, Rv. 252401), una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, non è prevista, per ragioni di speditezza e concentrazione intrinseche alla natura del procedimento, la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore; con la conseguenza che l'eventuale impedimento di quest'ultimo non costituisce motivo di rinvio, sempre che non si debba procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In appello, seguito da giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ciò che rileva sarebbe esclusivamente il legittimo impedimento dell'imputato e non quello del difensore il quale viene ascoltato solo se compare. In contrasto con la giurisprudenza largamente maggioritaria, poc'anzi delineata, una recentissima pronuncia della Sesta Sezione penale (Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, 266531) afferma l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., anche nei procedimenti in camera di consiglio e, in particolare, nel giudizio camerale di appello ex art. 599 cod. proc. pen., a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado, pena la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa. Trattandosi di fase decisoria in cui si discute del merito e della fondatezza dell'imputazione, appare necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata che estenda la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l'udienza preliminare, anche al procedimento camerale, ex art. 599 cod. proc. pen., a seguito di giudizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato. D'altra parte la Corte europea dei diritti umani ha, più volte, sottolineato la necessità di assicurare all'imputato, nell'ottica delineata dall'art. 6 CEDU, un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale, e, in particolare, nella fase del giudizio, in cui si discute della fondatezza dell'imputazione; e, pertanto, anche nel giudizio abbreviato nel quale si attribuisce al giudice, sia in primo grado che in appello, la piena cognizione del merito dell'accusa, con conseguente necessità di esaminare approfonditamente, sottoponendole ad adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio tra le parti, le risultanze acquisite. Sarebbe altrimenti palese la contraddizione con la disciplina prevista per l'udienza preliminare, la quale, pur avendo natura camerale ed essendo preordinata ad una decisione in rito, è garantita con la partecipazione necessaria del difensore (ex art. 420, comma 1, cod. proc. pen.). Il richiamo effettuato dall'art. 599, comma 1, cod. proc. pen. all'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale i difensori sono sentiti "se compaiono", riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l'interpretazione secondo la quale la partecipazione all'udienza del difensore, pur

*facoltativa, lascia comunque possibilità di scelta se comparire o non. Orbene, la scelta del difensore di comparire all'udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all'udienza. In questo caso si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell'imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale."*

L'indirizzo ermeneutico così delineato è stato oggetto di applicazione in riferimento al procedimento di sorveglianza, relativamente al quale si è formato un orientamento – ormai prevalente - secondo cui è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate; in tal caso, quindi, sussiste una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343; conformi: Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Ferretti Alessandro, Rv. 275329; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca Pasquale, Rv. 279333; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia Romolo, Rv. 281284).

Va osservato, tuttavia, che nelle udienze camerale innanzi al Tribunale di Sorveglianza la partecipazione del difensore è prevista come necessaria, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., mentre, nel caso dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., attraverso il richiamo all'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., il pubblico ministero ed i difensori sono sentiti se compaiono. Se nonché, come emerge dalla lettura della motivazione delle Sezioni Unite da ultimo citata, il principio di diritto è stato enucleato proprio in riferimento ad un caso – quello dell'udienza camerale in appello, celebrata ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. – in cui, sempre attraverso il richiamo all'art.127 cod. proc. pen., da parte dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., la partecipazione del difensore non è necessaria, esattamente come si verifica anche nel caso dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

In ogni caso, le Sezioni Unite, con la sentenza Nifo Sarrapocchiello, hanno chiaramente manifestato un principio evidentemente riferibile a tutte le udienze disciplinate ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., posto che ciò che viene espressamente in rilievo è la necessità di *"garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale"*.

Se tale principio vale nella fase del giudizio, in cui si discute della fondatezza dell'imputazione, non può non valere anche nella fase cautelare, in cui viene in rilievo la libertà personale dell'indagato/imputato. Segnatamente, nel procedimento incidentale ex art. 310 cod. proc. pen., proprio la necessità di

valutare elementi sopravvenuti, sia in funzione del mutamento del quadro indiziario che di quello cautelare, a seconda dei casi concreti, rende evidente come il diritto di difesa debba essere garantito non solo in via formale, ma nella sua piena potenzialità esplicativa, non potendo, quindi – allorché la difesa abbia tempestivamente ed inequivocabilmente manifestato la volontà di intervenire -, eludersi la valutazione della serietà o meno dell'impedimento e, quindi, della sussistenza di un legittimo impedimento.

In tal senso soccorre anche la giurisprudenza sovranazionale, che già da tempo ha chiarito come l'art. 6 § 3 lett. c) CEDU racchiuda il diritto ad un'assistenza legale pratica ed effettiva (Dayanan c. Turchia, no. 7377/03, 13 ottobre 2009, secondo cui l'equità del procedimento è garantita quando alla persona imputata sono garantiti tutti i servizi specificamente associati al diritto all'assistenza legale); inoltre, in linea ancor più generale, ogni persona destinataria di un'accusa formale ha diritto alle garanzie di cui all'art. 6 § 3 lett. c) in ogni stato e grado del procedimento (Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993; Salduz c. Turchia, GC, n. 36391/02).

E' stato chiarito, altresì, che la mera nomina di un avvocato non assicura di per sé l'effettività di tale assistenza, essendo, invece, essenziale che, sin dalle fasi iniziali del procedimento, una persona accusata di aver commesso illeciti penali possa essere libera di scegliere un legale di fiducia da cui essere rappresentato (Artico c. Italia, GC, 13 maggio 1980; Martin c. Estonia, n. 35985/09, 30 maggio 2013).

La Corte di Strasburgo ha anche ribadito che il principio del contraddittorio ed il principio della parità delle armi, strettamente collegati tra loro, sono componenti fondamentali del concetto di "equo processo", ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione; essi richiedono un "giusto equilibrio" tra le parti, per cui a ciascuna parte deve essere concessa una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso in condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto al suo o ai suoi avversari (Jallow c. Norvegia, Sezione 5, del 02/12/2021).

La Corte EDU ha, inoltre, specificato che è competenza delle singole Corti decidere se interessi di giustizia richiedono che il diritto dell'imputato di essere difeso da un legale da lui nominato sia soggetto a certe limitazioni (Croissant v. Germany, 25 settembre 1992).

Sotto tale ultimo aspetto, quindi, deve rilevarsi come l'ordito argomentativo delle Sezioni Unite Nifo Sarrapocchiello orientino nel senso di escludere che l'esercizio del diritto di difesa, nell'ambito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., possa sopportare limitazioni, con specifico riferimento al diritto del soggetto ad essere assistito dal legale da lui nominato.

Ne consegue, quindi, che pur non essendo obbligatoria la presenza del difensore alla citata udienza camerale, una volta che sia stata manifestata dal difensore, come detto, la volontà di intervenire personalmente, la causa di impedimento sopravvenuta debba essere valutata dal giudice competente.

Sotto altro profilo, va ricordato come, in riferimento al procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen., il comma 9-bis della detta disposizione - inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 - attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, se vi siano giustificati motivi.

Si tratta, come già spiegato da questa Corte, di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, come, ad esempio, lo studio del materiale indiziario e le esigenze di raccolta di prove (Sez. 3, n. 29980 del 22/02/2019, PMT c. Cristaldi Giuseppe, Rv. n. 276251; Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, n.m. sul punto). Senza alcun dubbio, quindi, la mancata previsione in tal senso esclude che tra i giustificati motivi possa essere compreso l'impedimento del difensore, essendo stato riconosciuto l'esercizio di tale facoltà personalmente all'imputato/persona sottoposta alle indagini.

Come noto, la norma di cui all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non si applica al giudizio di appello di cui al successivo art. 310 cod. proc. pen., non essendo espressamente richiamata dal comma 2 della citata disposizione.

Ciò discende, all'evidenza, da ragioni collegate alla rapida scansione dei tempi processuali in tema di compressione della libertà personale nella fase applicativa dell'ordinanza genetica, con il conseguente peculiare regime delle cause di inefficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; tali caratteristiche non si estendono né sono comuni al giudizio di appello, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., sicché non viene prevista, in tale ambito procedurale, la possibilità personale per il solo indagato/imputato di richiedere un differimento nella trattazione dell'udienza, per motivi giustificati e collegati alla specifica natura del mezzo di impugnazione di cui all'art. 309 cod. proc. pen. E' stato, infatti, osservato che *"La lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della l. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa. Poiché, poi, il Tribunale «differisce», non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrano nei «giustificati motivi». Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati i motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi"* (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207).



•  
•

Appare, quindi, necessario collocare l'udienza di cui all'art. 310 cod. proc. pen. nell'alveo dell'udienza camerale disciplinata dai principi di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in cui la presenza del difensore non è obbligatoria e, tuttavia, per i principi sin qui descritti – riferiti all'udienza di cui all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., che, tuttavia, richiama anch'essa il disposto dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. - i difensori sono sentiti se compaiono.

In realtà tale norma prevede il diritto del difensore, in linea con la struttura del sistema accusatorio, di prescegliere la strategia difensiva e, quindi, decidere se comparire o meno all'udienza camerale, senza che la sua mancata comparizione determini alcuna conseguenza processuale. Tuttavia, una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all'udienza camerale, tale scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano materialmente la partecipazione all'udienza.

In tal caso, infatti, si determina una compressione del diritto di difesa che non appare giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell'imputato, salvo che, a fronte di esigenze specifiche di celerità – come quelle connesse alla trattazione dei ricorsi di cui all'art. 309 cod. proc. pen. - non intervenga apposita disposizione normativa che circoscrive il diritto personale del solo indagato/imputato al differimento della trattazione dell'udienza.

Negli altri casi in cui l'udienza camerale segue la scansione di cui all'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., invece, devono essere applicati i principi illustrati, desumibili dalla norma citata, secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite, che costituisce, indiscutibilmente, diritto vivente.

Ne discende, quindi, che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, che dovrà provvedere alla valutazione circa la legittimità dell'impedimento, come rappresentato e documentato dal difensore del (omissis), in applicazione del principio di diritto sin qui illustrato.

Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.


#### **P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 18/05/2022

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Eduardo de Gregorio



**CORTE DI CASSAZIONE**  
V SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

02 AGO 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise

